

CORTE DEI CONTI



0002349-17/04/2019-SC_LAZ-T99-P



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Ill.mo dott. Daniele Leodori
Presidente del Consiglio regionale per il Lazio
Via della Pisana, n. 1301
00163 ROMA
P.E.C.: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it

Ill.mo dott. Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
Via Cristoforo Colombo, 212
00145 ROMA
P.E.C.: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Deliberazione n. 32/2019/FRG - Gruppo consiliare Fratelli d'Italia.

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

dott. Aurelio Cristallo



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019

composta dai magistrati:

Roberto Benedetti	Presidente;
Angela Pria	Consigliere, relatore;
Oriella Martorana	Consigliere.

VISTI gli articoli 28, 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi dei consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "Nuovo Statuto della Regione Lazio", e, in particolare, gli articoli 22, 24, 25 e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

M

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*, e, in particolare, l’articolo 37;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al citato decreto-legge n. 174 del 2012;

VISTI il Regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3, il Regolamento di contabilità del predetto organo, approvato con deliberazione 18 novembre 1981, n. 169 nonché il Regolamento sulle spese di missione dei Consiglieri regionali, approvato con deliberazione 23 luglio 2013, n. 49;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39;

VISTA la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha definito le *“Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio”*;


VISTA la nota n. 213/SP/2019 del 1° marzo 2019, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso n. 24 Rendiconti dei Gruppi consiliari per esercizio finanziario 2018, riferiti alla X e XI legislatura, con la relativa documentazione allegata, acquisiti al protocollo della Sezione con il n. 833 in pari data;

VISTO il decreto Presidenziale n. 2 del 5 marzo 2019 con cui sono stati individuati i magistrati istruttori per l’esame di detti Rendiconti;

VISTO, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell’esercizio 2018 - X legislatura - dal Gruppo consiliare *“FRATELLI D’ITALIA”* e la documentazione a corredo pervenuti con la citata nota del 1° marzo 2019 del Presidente del Consiglio regionale del Lazio;

VISTA la deliberazione n. 4/2019/FRG del 15 marzo 2019, con cui sono state trasmesse al Presidente del Consiglio regionale le osservazioni istruttorie necessarie all’accertamento di regolarità del rendiconto 2018 del Gruppo consiliare *“FRATELLI D’ITALIA”*;

VISTA la nota n. 362/SP/2019 del 1° aprile 2019, assunta al protocollo della Sezione in pari data con il n. 1429, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso



le considerazioni svolte dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare;
VISTA, in particolare, la risposta del Presidente del Gruppo "FRATELLI D'ITALIA";
VISTA l'ordinanza presidenziale n. 9/2019 del 3 aprile 2019, con cui la Sezione è stata convocata in Camera di consiglio per l'11 aprile 2019;
UDITO in Camera di consiglio il magistrato relatore, Consigliere Angela Pria;
Ritenuto in

FATTO

Con nota n. 213/SP/2019 del 1° marzo 2019, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il rendiconto per l'anno 2018 del Gruppo consiliare "FRATELLI D'ITALIA".


Nella risposta istruttoria, allegata alla nota n. 362/SP/2019 del 1° aprile 2019, a firma del Presidente del Consiglio, il Presidente del Gruppo sopraindicato ha prodotto la documentazione richiesta.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha istituito il controllo della Corte dei conti sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari. I medesimi devono essere necessariamente strutturati secondo le linee guida appositamente predisposte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione. Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 marzo 2014, n. 39, la necessaria assunzione del modello concordato in sede di Conferenza, quale parametro del sindacato della Corte dei conti, soddisfa esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, che si appalesano strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti e, in ultima istanza, l'attendibilità dei dati finanziari complessivi, oltre che ad assicurare validi strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 1, commi 11 e 12, del citato decreto-legge n. 174 del 2012 precisa che, in caso di mancata presentazione del rendiconto, o comunque di mancata



2019-04-11 11:02:40 I. 16-04-2019 11:02:40

regolarizzazione del medesimo nel termine di trenta giorni fissato dalla competente Sezione Regionale di controllo in via istruttoria, subentra *“l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate”*. Alla luce di tali disposizioni si può affermare che la completa ed esatta compilazione del rendiconto, secondo il modello di redazione indicato dalle linee guida, costituisce parametro di valutazione della corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, e che l’obbligo di restituzione delle somme ricevute consegua alla mancata trasmissione di quel modello. La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, sul punto, ha chiarito come tale obbligo discenda direttamente dal principio generale di contabilità pubblica che impone il *“dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari”*.

Sotto il profilo dell’ambito di estensione del controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei Gruppi, nella medesima sentenza n. 39 del 2014, la Consulta ha evidenziato come si tratti di una *“analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell’utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell’effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”*. La stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 263 del 17 novembre 2014, ha precisato le suddette statuizioni, affermando che *“il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”*.

I pronunciamenti del Giudice delle leggi sopra richiamati hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti e termini procedurali.



In ordine alle risultanze complessive del rendiconto in esame, ritiene il Collegio di doversi soffermare su un unico profilo oggetto di approfondimento in sede istruttoria e relativamente al quale, per le ragioni che di seguito si esporranno, permangono elementi di criticità.

Con riguardo all'osservazione formulata con la deliberazione 4/2019, il Presidente del Gruppo ha trasmesso la documentazione inerente all'avvenuta chiusura del conto corrente e la quietanza di riscossione delle somme residue al Consiglio regionale. Tuttavia, in proposito il Collegio osserva che nel rendiconto iniziale presentato risultano "spese di tenuta conto corrente e Commissioni" per € 458,55 a cui si devono aggiungere quelle evidenziate nel documento bancario del 25 marzo 2019 di € 107,71, data di effettiva chiusura del conto corrente stesso.

Le spese bancarie, successive alla data del 9 maggio 2018 documentate nella lista, pari ad € 358,93 non possono essere imputate a valere sulle risorse assegnate al Gruppo trattandosi di spese non riconducibili all'attività istituzionale; le stesse infatti attengono esclusivamente a commissioni, competenze e bolli per la tenuta ultrattiva del conto corrente bancario fino al 25 marzo 2019.

In tal senso si richiama il principio formulato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti secondo cui *"ciò che il legislatore richiede ai fini dell'osservanza del parametro della correttezza della spesa è che il destinatario del contributo pubblico dimostri l'inerenza della spesa sostenuta con la finalità istituzionale cui è sottesa e l'effettività dell'impiego"* (SSRR in s.c., sent. N. 10/2017/EL).

Nel caso in esame, invero, la spesa sostenuta trova fondamento non nell'assolvimento di obblighi di legge, ma nell'adempimento tardivo con cui si è provveduto alla chiusura del conto corrente, essendo conseguenza diretta del detto inadempimento e, per tale via, priva di utilità per il Gruppo medesimo.

In ragione di quanto sopra, pertanto, il Collegio accerta la non riferibilità al Gruppo della somma di € 358,93, conteggiata nella quietanza di € 20.575,43 del 25 marzo 2019 intestata al Consiglio regionale e, ai fini del presente controllo, la irregolarità per difetto del requisito dell'inerenza della spesa all'interesse istituzionale del Gruppo.



Ritiene superati i restanti rilievi formulati in sede istruttoria alla luce dei chiarimenti forniti e della sopravvenuta integrazione documentale.


P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio dichiara, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del medesimo decreto-legge, la regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2018 - X legislatura - del Gruppo consiliare "FRATELLI D'ITALIA" ad eccezione della somma di € 385,93 per spese di tenuta del conto corrente bancario la cui chiusura è avvenuta il 25 marzo 2019;

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del richiamato decreto-legge n. 174 del 2012 e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio. Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2019.

Il Magistrato estensore

Angela Pria


Il Presidente

Roberto Benedetti



Depositato in Segreteria il 17 aprile 2019

Il Funzionario responsabile del Servizio di Supporto

Aurelio Cristallo

